

Proponente: 29.B
Proposta: 2021/718
del 19/10/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1126
del 20/10/2021

POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

Dirigente: LEVI dott.ssa Nicoletta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN ESITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN ESITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 dell'8/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Risorse finanziarie per macro obiettivi e allegati;

- con provvedimento P.G. n. 45088 del 25/02/2020, il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Nicoletta Levi l'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Partecipazione, ai sensi dell'art. 13 Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e Servizi;

Premesso inoltre che:

- con determina n. 1216 del 23/7/2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato un bando per l'assegnazione di immobili di cui dispone a vario titolo per destinarli ad Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi e per le finalità del terzo settore;

Dato atto:

- che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia dal 26/7/2021 al 7/8/2021, termine per la presentazione dei progetti, e, per la medesima durata, sulla Home Page del sito internet del Comune;

- che tale Avviso è stato pubblicato a seguito della proposta pervenuta da un raggruppamento, non formalizzato, di Enti del Terzo Settore,

capofila del quale è la Coop. "L'ovile" con sede legale in Reggio Emilia, Largo Gerra, 1;

- che tale proposta è stata acquisita agli atti col n. di P.G. 2021/0166512;

- che entro il termine indicato è stata presentata un'unica domanda dal medesimo raggruppamento di Enti del Terzo Settore, modificando ed integrando la precedente proposta;

--che con atto dirigenziale n. 1309 del 10/8/2021 si provvedeva ad assegnare a L'ovile cooperativa di Solidarietà sociale s.c.r.l con sede legale in Reggio Emilia, Largo Gerra, 1 P.I.V.A. e C.F. 01541120356 in qualità di capofila del raggruppamento di Enti del Tezo Settore elencati nella proposta i seguenti immobili:

1) **LOTTO A:** chiosco in piazza D. Secchi denominato Cafèreggio, identificato catastalmente al Foglio 37, mappale 204, Ct. 1, classe 7;

2) **LOTTO B:** immobile in via Torri n. 27/A, censito al Catasto Fabbricati sul Foglio 137, col Mapp. 145 sub 5 graffato mapp. 146 sub 1;

3) **LOTTO C:** immobile in viale IV novembre n. 8/F, identificato catastalmente al Foglio 135, Mapp. 47, sub 5 (parte), Cat. C/1;

- che nel provvedimento citato si rimanda ad atti successivi la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e assegnatario;

- che l'Ovile ha presentato un piano finanziario relativo alla gestione suddiviso per anni, dando contezza delle spese da sostenere e quantificandole in modo specifico, piano che si allega quale parte integrante del presente atto;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- il decreto legislativo 117/2017, codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, co. 2 lett. b) della legge 106/2016, in particolare gli artt 55, 56, e 57;

- le leggi della Regione Emilia Romagna 34/2002, "norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" e 12/2005 "norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";

- il Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Reggio Emilia;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, il seguente schema di atto di accordo / convenzione da stipularsi tra Comune di Reggio Emilia e L'Ovile società cooperativa di solidarietà sociale:

**ACCORDO
TRA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
E
(ENTE TERZO SETTORE/ COOPERATIVA SOCIALE)**

PER LA GESTIONE DI TRE IMMOBILI IN ZONA STAZIONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventuno

TRA

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA - Servizio Politiche di Partecipazione
- con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, nella persona della
Dirigente , ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Dott.ssa Nicoletta Levi

e

L'ovile cooperativa di solidarietà sociale, codice fiscale e partita I.V.A.
01541120356 con sede in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra, 1 nella persona

del Sig. Valerio Maramotti nato a Reggio Emilia il 26/2/1972, ivi residente in via Maccagnano, 60, in qualità di legale rappresentante della Società capofila del raggruppamento delle seguenti associazioni: Cooperativa di comunità "Impossibile", Centro di solidarietà di Reggio Emilia onlus (CEIS), Accademia di Quartiere, Anteas, Auser;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

OGGETTO DELL'ACCORDO DI GESTIONE

L'accordo ha per oggetto la gestione dei seguenti tre immobili:

- 1) **LOTTO A:** chiosco in piazza D. Secchi denominato Cafèreggio, identificato catastalmente al Foglio 37, mappale 204, Ct. 1, classe7;
- 2) **LOTTO B:** immobile in via Turri n. 27/A, censito al Catasto Fabbricati sul Foglio 137, col Mapp. 145 sub 5 graffato mapp. 146 sub 1;
- 3) **LOTTO C:** immobile in viale IV novembre n. 8/F, identificato catastalmente al Foglio 135, Mapp. 47, sub 5 (parte), Cat. C/1;

I primi due immobili sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia e il terzo in locazione; il primo ha natura e finalità di pubblico esercizio adibito a somministrazione di alimenti e bevande, gli altri due sono stati rispettivamente acquistati e locati per essere adibiti a servizi pubblici e sociali nonché di informazione alla cittadinanza.

Articolo 1 - Impegni del soggetto cogestore

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'ente partner, in qualità di soggetto cogestore, dichiara di aver visionato gli immobili e di conoscerne lo stato di fatto e diritto, e si impegna, nel rispetto del principio di buona fede :

1. a servirsi degli immobili esclusivamente per gli scopi indicati nel progetto e a non destinarli, neanche parzialmente, a scopi differenti, né a concedere a terzi il godimento del bene senza il consenso del Comune di Reggio Emilia;
2. organizzare le attività proposte nel progetto;
3. rispettare tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, nonché tutte le norme attinenti alle attività svolte, e munirsi, ove previsto, a sua cura e spese, di licenze e autorizzazioni, custodendo i locali con la diligenza del buon padre di famiglia;
4. garantire la conservazione e il buon uso dei locali, delle cose mobili e delle attrezzature in essi contenute, come da inventario che verrà redatto e controfirmato al momento della consegna formale delle tre sedi, assicurandone la regolare manutenzione, assumendosi l'onere di eventuali danni; si impegna inoltre a curare la pulizia ed igiene dei locali e a permettere l'accesso ai locali da parte di tecnici comunali per interventi di rifunzionalizzazione che si rendessero necessari, prevedendo, in tal caso, la temporanea sospensione delle attività. La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario, fermo restando tuttavia l'impegno del gestore a segnalare per tempo ogni inconveniente registrato;
5. restituire, alla scadenza, i beni avuti in consegna nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
6. stipulare adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), sia per i danni ai beni mobili e immobili che per i danni eventualmente arrecati a terzi;
7. impegnarsi a mantenere sollevato e indenne il Comune di Reggio Emilia da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione dell'utilizzo e gestione dei locali di cui ha la disponibilità, e derivanti da incuria, abuso o trascuratezza nell'uso degli stessi, escludendo che possa rivalersi nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo: risarcimento, rimborso, o altre ragioni. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Servizio Politiche di Partecipazione- Comune di Reggio Emilia – P.zza Prampolini, 1;
8. presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Servizio Politiche di Partecipazione, una relazione dettagliata delle attività svolte, con particolare riguardo alle finalità del progetto e redigere una rendicontazione economica/sociale sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione capogruppo.

9. è consentito il recesso anticipato, con preavviso comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 1 mese prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione: in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, o somma a qualsiasi titolo vantato per gli interventi effettuati.

Articolo 2. Oneri e obblighi a carico del soggetto cogestore

Sono a carico del cogestore:

- tutte le spese inerenti la stipulazione del presente atto di accordo (bolli, spese di registrazione, ecc.)
- tutte le spese per le utenze (telefoniche, telematiche, quelle afferenti ai consumi di luce, acqua, condizionamento, riscaldamento, ecc.): tali utenze dovranno essere intestate al gestore;
- tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'uso degli immobili, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà.

Articolo 3. Impegni specifici relativi al chiosco di P.zzale D. Secchi

Trattandosi di locale ad uso bar, è fatto espresso divieto di vendere alcolici.

In ottemperanza al protocollo d'intesa approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 dell'1/7/2021, il gestore dovrà provvedere a fornire supporto logistico alla categoria dei ciclofattorini: in particolare permettere loro di ricaricare i cellulari, accedere ai servizi igienici, e acquistare a prezzi calmierati acqua, snack e caffè, verificando, in itinere, la validità di tale sperimentazione, come definita dalla citata delibera.

Si precisa altresì che l'utilizzo del chiosco si estende anche alle pertinenze del medesimo, intendendosi per tali le aree esterne destinate a distesa estiva e solo a quelle.

Articolo 4. Sostenibilità economica del progetto

Le attività condotte in forza del progetto per la gestione degli immobili e per le attività sociali (in senso lato: come attività a favore e a beneficio della comunità residente) dovranno escludere qualsiasi finalità di lucro.

Eventuali eccedenze di entrata (rispetto al ristoro delle spese sostenute per la gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e delle attività sviluppate al loro interno) dovranno essere reimpiegate a vantaggio della comunità.

Il Comune ha pieno diritto di accesso alla contabilità gestoria, e pregnanti prerogative di vigilanza. A questo proposito e a questo fine il gestore presenterà il rendiconto economico con cadenza semestrale: a questo proposito, trattandosi di co- progettazione con enti del Terzo Settore, si assume a riferimento il manuale operativo di rendicontazione comunemente adottato dall'Amministrazione per i progetti collaborativi che la coinvolgono.

Articolo 5- Impegni del Comune di Reggio Emilia

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a:

- a) mettere a disposizione gli immobili di cui dispone, in qualità di proprietario o locatario;
- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente atto di accordo;
- c) versare il contributo concordato quale partecipazione alle iniziative proposte.

Articolo 6– Durata

Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione per la durata di 3 anni a far tempo dalla data della sottoscrizione, fino al 31/12/2023.

Articolo 7- Cause di risoluzione

Il Comune di Reggio Emilia – Servizio Politiche di Partecipazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- scioglimento della Società capofila o del raggruppamento delle Associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concordati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nell'accordo;
- frode accertata da parte dell'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri, nell'ambito dell'attività svolta;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della gestione dell'attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario o suo avente causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 8– Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sia nel corso che al termine dell'atto di accordo, è competente il Foro di Reggio Emilia.

Articolo 10- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina il cogestore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. Il soggetto partner si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente atto e per la durata prevista dallo stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

Il cogestore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a

rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

Il cogestore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it

per il Comune di Reggio Emilia
sociale

IL DIRIGENTE

per L'Ente del Terzo Settore / Cooperativa

Il Legale Rappresentante

2 di fissare in euro 40.000 annui il contributo del Comune di Reggio Emilia per il primo anno all'attività svolta dal soggetto gestore e dalle Associazioni coinvolte, contributo che non costituisce in alcun modo un corrispettivo, ma la tangibile partecipazione all'attività di interesse pubblico condotta col mezzo della co – gestione: il contributo viene riconosciuto per intero anche per l'anno 2021, dovendo comprendere anche le attività prodromiche all'effettiva apertura degli spazi, da tempo inutilizzati, attività elencate nel piano finanziario allegato all'atto, e che giustificano il mancato frazionamento dell'importo. Diversamente avviene per il beneficio economico costituito dal valore degli immobili, che viene rapportato, invece, al tempo di utilizzo effettivo;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 120.000,00 per i tre anni di co – gestione, così suddivisa:

a) euro 40.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 01 titolo 01 del piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 del Bilancio 2021-2023 – annualità 2021- al Capitolo 580 del PEG 2021 denominato “erogazione ad enti ed associazioni per progetti di partecipazione” Codice Prodotto 2021_PD_290N, centro di costo 0217;

b) euro 40.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 01 titolo 01 del piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 del Bilancio 2021-2023 – annualità 2022- al Capitolo 580 del PEG 2021 denominato “erogazione ad enti ed associazioni per progetti di partecipazione” Codice Prodotto 2022_PD_290N, centro di costo 0217;

c) euro 40.000,00, con imputazione alla Missione 01 Programma 01 titolo 01 del piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 del Bilancio 2021-2023 – annualità 2023- al Capitolo 580 del PEG 2021 denominato “erogazione ad enti ed associazioni per progetti di partecipazione” Codice Prodotto 2023_PD_290N, centro di costo 0217;

4. di dare altresì atto che, in sede di variazione degli strumenti finanziari, si provvederà alle opportune modifiche e trasferimenti di risorse;

5. di quantificare in euro 37.800,00 il beneficio economico costituito dal valore degli immobili per tutta la durata della Convenzione, così ripartito per annualità:

- di impegnare la spesa di € 4.200,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 05 Titolo codice del piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 del Bilancio 2021-2023- Esercizio 2021- al capitolo 22547 del P.E.G. 2021 codice prodotto 2021_PD_2917, centro di costo 0217, contabilità Ambientale non rilevante, modalità di gestione conto annuale 013;

- di accertare l'entrata di € 4.200,00 al Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare 3.01.03.01.003 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 al capitolo 3528 del P.E.G. 2021, codice prodotto 2021_PD_2917, centro di costo 0217;

- di impegnare la spesa di € 16.800,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 05 Titolo codice del piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 del Bilancio 2021-2023- Esercizio 2022- al capitolo 22547 del P.E.G. 2022 codice prodotto 2022_PD_2917, centro di costo 0217, contabilità Ambientale non rilevante, modalità di gestione conto annuale 013;

- di accertare l'entrata di € 16.800,00 al Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare 3.01.03.01.003 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2022 al capitolo 3528 del P.E.G. 2022, codice prodotto 2022_PD_2917, centro di costo 0217;

- di impegnare la spesa di € 16.800,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 05 Titolo codice del piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 del Bilancio 2021-2023- Esercizio 2023- al capitolo 22547 del P.E.G. 2023 codice prodotto 2023_PD_2917, centro di costo 0217, contabilità Ambientale non rilevante, modalità di gestione conto annuale 013;

- di accertare l'entrata di € 16.800,00 al Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare 3.01.03.01.003 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2023 al capitolo 3528 del P.E.G. 2023, codice prodotto 2023_PD_2917, centro di costo 0217;

6.di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

7.di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Nicoletta Levi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

